Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il [illegible] per l'It[illegible]

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla [illegible] [illegible]zione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DELL'11 NOVEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50:
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino della estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste » e « Città di Venezia », effettuata il 2 novembre 1955.

(5850)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Decorazioni di benemerenza marinara

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9;
Visti i verbali del Consiglio superiore delle forze armate Sezione marina, n. 1164, n. 1166 e n. 1167, relativi all'adunanza del 22 giugno 1955;
Sentito il Capo di Stato Maggiore della marina;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti decorazioni di benemerenza marinara:

MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

POSSENTI Nicola Osvaldo di Luigi, nato ad Ancona il 14 maggio 1912, maggiore di porto:
« Nel corso di un fortunale di eccezionale violenza, abbattutosi sul porto provocando gravissimi danni, chiedeva ed otteneva di dirigere personalmente le operazioni di assistenza a piroscafi nazionali e stranieri e, tra aspre difficoltà dovute agli elementi in furia, portava loro efficace soccorso con elevata perizia marinaresca, iniziativa e rare doti di abnegazione »
(Porto di Genova, 19-22 febbraio 1955).

ZOLEZZI Giovanni fu Antonio, nato a Sestri Levante (Genova) l'11 marzo 1903, marittimo, matricola 22973/La Spezia;

MILANTA Bartolomeo di Luigi, nato a Sestri Levante (Genova) il 19 maggio 1915, pescatore, matricola 89458/Genova:
« Nel corso di un fortunale di eccezionale violenza, abbattutosi sulla costa provocando gravissimi danni, si portava con altri in soccorso di un pontone — strappato dagli ormeggi ed in balìa delle onde — riuscendo, con una imbarcazione a remi, a salvare tre uomini che si trovavano a bordo. Successivamente accorreva coraggiosamente in aiuto a motoveliero che aveva subito la stessa sorte del pontone, riuscendo a salvarne i tre componenti l'equipaggio, malgrado gli elementi in furia e la sopraggiunta oscurità. Esempio di generoso altruismo e perizia marinaresca ».
(Acque di Sestri Levante (Genova), 19 febbraio 1955).

MEDAGLIA DI BRONZO DI BENEMERENZA MARINARA

BREGANTE Angelo fu Ferdinando, nato a Sestri Levante (Genova) il 31 dicembre 1904, marittimo, matricola 90256/Genova;

RAFFO Emanuele di Giovanni, nato a Sestri Levante (Genova) il 13 ottobre 1909, marittimo, matricola 90157/Genova;

SACCHETTI Arturo fu Clemente, nato a Sestri Levante (Genova) il 29 ottobre 1914, pescatore, matricola 3943/3ª/Santa Margherita Ligure:
« Nel corso di un fortunale di eccezionale violenza, abbattutosi sulla costa provocando gravissimi danni, accorreva con altri in soccorso di un motoveliero — strappato dagli ormeggi ed in balìa delle onde — riuscendo, con una imbarcazione a remi, a salvarne i tre membri dell'equipaggio, malgrado la sopravvenuta oscurità. Esempio di altruismo e perizia marinaresca ».
(Acque di Sestri Levante (Genova), 19 febbraio 1955).

GHIO Bartolomeo di Angelo, nato a Sestri Levante (Genova) il 29 ottobre 1915, pescatore, matricola 3809/3ª/Santa Margherita Ligure;

BO Paolo fu Luigi, nato a Sestri Levante (Genova) il 5 luglio 1916, manovale;

SANGUINETI Clodoveo fu Andrea, nato a Lavagna (Genova) il 6 febbraio 1922, manovale:
« Nel corso di un fortunale di eccezionale violenza, abbattutosi sulla costa provocando gravissimi danni, accorreva con altri in soccorso di un pontone — strappato dagli ormeggi ed in balìa delle onde — riuscendo su una imbarcazione a remi, a salvare i tre uomini che si trovavano a bordo. Esempio di altruismo e perizia marinaresca ».
(Acque di Sestri Levante (Genova), 19 febbraio 1955).

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

(5642)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 1020.

Costituzione del Consorzio cooperativo veneto, con sede in Venezia, e approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio veneto cooperativo, con sede in Venezia, in data 13 marzo 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 24 febbraio 1955, ai sensi dell'art. 20, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio cooperativo veneto, con sede in Venezia, ed approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 1021.

Rettifica di confine tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Grosseto e di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rispettivamente in data 12 febbraio 1953, n. 25 e 14 dicembre 1952, n. 218, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto in data 11 luglio 1953, n. 23-*B*, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 1022.

Ricostituzione del comune di Montirone (Brescia), con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2350, con il quale il comune di Montirone, in provincia di Brescia, fu aggregato a quello di Borgosatollo;

Viste le istanze 26 e 30 maggio 1946, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti e degli elettori del cessato comune di Montirone ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgosatollo in data 17 gennaio 1954, n. 17, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 15 luglio 1947, n. 15/1003, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Montirone, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgosatollo ed il ricostituito comune di Montirone, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgosatollo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Borgosatollo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Montirone, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1955, n. 1023.

Distacco della frazione Volpara dal comune di Rocchetta Ligure e sua aggregazione al comune di Albera Ligure (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 8 luglio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Volpara del comune di Rocchetta Ligure, in provincia di Alessandria, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Albera Ligure;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Albera Ligure espresso con deliberazione in data 12 maggio 1950, n. 7;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Rocchetta Ligure in data 6 agosto 1950, n. 10 e della Giunta provinciale di Alessandria in data 6 ottobre 1951, n. 46, quest'ultima ratificata con atto del Consiglio provinciale in data 6 marzo 1954, n. 24, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Volpara è distaccata dal comune di Rocchetta Ligure ed aggregata al comune di Albera Ligure, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1955, n. 1024.

Ricostituzione del comune di Carentino, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2416, con il quale i comuni di Bergamasco e Carentino, in provincia di Alessandria, furono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo « Bergamasco »;

Vista l'istanza in data 15 agosto 1953, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Carentino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bergamasco in data 29 agosto 1953, n. 33, e del Consiglio provinciale di Alessandria in data 8 dicembre 1953, n. 108, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Carentino, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Bergamasco ed il ricostituito comune di Carentino, non-

chè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Bergamasco.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Bergamasco, che sarà inquadrato negli organici del comune di Carentino, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 1025.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Piccola Casa Santa Maria Aprutina - Fondazione Palombieri De Paulis Fedele », con sede in Teramo.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Piccola Casa Santa Maria Aprutina Fondazione Palombieri De Paulis Fedele », con sede in Teramo, e ne viene approvato lo statuto in data 1° marzo 1954.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 1026.

Soppressione delle Fondazioni « Premio Lorenzo Bigotti » e « Premio Alfonso Sella », istituite presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premio Lorenzo Bigotti » istituita presso l'Accademia nazionale dei Lincei viene soppressa e il capitale nominale di detta Fondazione e la relativa rendita vengono devoluti alla Fondazione « Alessandro Volta » presso l'Accademia nazionale dei Lincei. La Fondazione « Premio Alfonso Sella » istituita anche essa presso l'Accademia nazionale dei Lincei viene soppressa e il capitale nominale e la relativa rendita vengono devoluti alla medesima Fondazione « Alessandro Volta ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 1027.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Scuola tecnica commerciale statale « T. Catullo » di Belluno, ad accettare una donazione.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale annessa alla Scuola tecnica commerciale statale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 70.000, fatta per la istituzione, col relativo reddito, di un premio di studio biennale intitolato « Tenente degli alpini rag. Colle Pietro di Antonio — Medaglia d'argento — Disperso in Russia ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 1028.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola tecnica commerciale « Jacopo Ruffini » di Genova, ad accettare una donazione.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola tecnica commerciale « Jacopo Ruffini » di Genova, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000, fatta allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato « Carlo Morré ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma;

Visto il decreto Presidenziale 6 ottobre 1953, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1950, numero 4116/4881, con il quale venne disposta la pubblicazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia suddetta;

Visti gli atti di istruttoria, esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale vennero presentate opposizioni:

1) dalla ditta Maria Carletti in Henrici, relativa alla sorgente Legone di cui al n. 5 dello schema di elenco, della quale asserisce la limitata portata, dichiarando, inoltre, che essa sorgente sarebbe sempre stata usata dalla ditta per irrigazione della propria tenuta, tanto che, quando la ditta stessa ebbe la concessione di derivare dal fosso Risiere (decreto Ministeriale n. 7536

del 25 maggio 1927) la quantità d'acqua richiesta le fu ridotta per tener conto di quella che essa prelevava dalla sorgente Legone;

2) dalle ditte Cinciari Francesco, Mascini Ada, Giannini Giuseppe, Meschini Pietro, Meschini Agramante, Meschini Romolo e Meschini Umberto per l'iscrizione del fosso della « Porchetta » (n. 1 dello schema suddetto), asserendo che l'acqua non sarebbe sufficiente allo scopo cui si vorrebbe destinarla (approvvigionamento potabile di San Martino al Cimino), nè idonea per le sue qualità chimiche e igieniche, risultate negative, ai fini potabili, dalle analisi eseguite dal Laboratorio provinciale di igiene, ed asserendo che da epoca remota l'acqua serve ad irrigare i terreni dei ricorrenti tanto che essi ne chiedono la concessione ai sensi dell'art. 4 del testo unico per il caso che sia riconosciuto il carattere di acqua pubblica,

Considerato che dette opposizioni debbono considerarsi inconsistenti ai fini del riconoscimento della demanialità delle acque predette, venendo le opposizioni stesse a confermare il carattere della demanialità in parola;

che, d'altro canto, gli interessi degli attuali utenti sono tutelati dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

che pertanto le opposizioni stesse sono da respingere;

Visto l'esposto 24 luglio 1953 con il quale i signori Massimo Manni ed altri si sono opposti alla iscrizione della sorgente Baucche in detto elenco sostenendo che le sue acque sono da tempo immemorabile usate per i bisogni della proprietà agricola degli stessi e di altri, facendo tra l'altro presente che detta sorgente affiora nel terreno di proprietà della ditta Manni e non in quello della ditta Alibrandi-Venturini, come erroneamente indicato nello schema di elenco;

Considerato che l'opposizione in parola, presentata fuori termini, non può essere accolta anche perchè l'acqua della sorgente in parola ha l'attitudine a soddisfare usi di pubblico generale interesse come quelli dell'alimentazione potabile del gruppo di fabbricati adiacenti alla stazione di Orte;

che la dichiarazione di pubblicità di detta sorgente non pregiudica peraltro minimamente i diritti e gli usi che la ditta Manni ha finora praticato;

che è da rettificare lo schema di elenco, riportando nello schema definitivo la esatta indicazione della località di affioramento della sorgente;

Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 676 del 5 marzo 1952 e n. 91/2772 del 15 gennaio 1954;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni, di cui alle premesse, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Viterbo, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1955
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 130

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Viterbo

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fosso della Porchetta	Fosso Farine (n. 77 elenco acque pubbliche della provincia di Roma provincia di Viterbo) decreto reale 17 febbraio 1910	Viterbo	Dallo sfocio al Fosso delle Farine, fino a 500 m. a monte della sorgente di « Fonte Capello ».
2	Sorgente Fornacetta	Fosso Fornacchia	Soriano	Dalle origini allo sfocio.
3	Sorgente Fonte Bottino o Acqua Calda	Fosso del Lavatoio o rio Secco	Vitorchiano	Id.
4	Rio Fontanelle	Olpeta	Farnese	Id.
5	Sorgente Legone	Riziere	Viterbo	Id.
6	Sorgente Casetta o Santa Maria	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente « Baucche »	Fiume Tevere	Orte	Id.

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(5799)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada da Modolo a Magomadas, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Modolo porta a Magomadas;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1260;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Modolo porta a Magomadas, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1955
Registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 378

(5746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada da Fonni a Ponte Aratu, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Fonni a Ponte Aratu;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 791;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Fonni a Ponte Aratu, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1955
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 221

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1955.
Autorizzazione all'ampliamento dei Magazzini generali gestiti dall'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dall'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano per essere autorizzato all'ampliamento dei propri impianti ed all'istituzione, in essi, di un reparto per l'immagazzinamento e la conservazione di merci e derrate varie di provenienza estera, in regime di magazzino a chiusura ufficiale, a termini dell'art 18, secondo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, più sopra citato;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza e in particolare, la favorevole deliberazione n. 107, adottata il 24 giugno 1955 dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

L'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato, a costruzione ultimata e collaudata, ad adibire a magazzino a chiusura ufficiale il nuovo capannone attualmente in corso di ultimazione, destinandolo ad accogliere macchinario semovente e merci pesanti di provenienza estera.

Art. 2.

Ai depositi di merci che verranno effettuati nei locali di nuova costruzione come sopra autorizzati si applicano le tariffe approvate pei locali già in esercizio ed il regolamento proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano con la nota del 15 aprile 1953, con le modifiche di cui al precedente decreto interministeriale 26 ottobre 1954, ivi compresa quella relativa al componimento in arbitri, a termini dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile,

delle eventuali controversie tra i Magazzini generali e i depositanti, circa l'applicazione delle norme regolamentari e delle condizioni tariffarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1955

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

p. *Il Ministro per le finanze*
PIOLA

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Lucca, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lello dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Mazzola dott. Annibale, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marussig ing. Eugenio, rappresentante del Genio civile;

Chifenti rag. Filiberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Manoni dott. Romolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pacini Arturo, Pieri Fernando, Celli Divo, Lunardini Giovanni, Piampiani Ilvo, Bianchi Alfredo e Della Croce dott. Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Ghilardi dott. Dino, Billi ing. Augusto, Giovannetti dott. Omero e Pardini dott. Claudio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Micheli Ulrico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.), in liquidazione, di Lucca.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Lucca, posto in liquidazione in data 23 marzo 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca.

(5735)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1955, il ricorso straordinario 6 agosto 1954, proposto dagli ufficiali giudiziari Corea Settimio, Allegro Saverio e Ciriaco Antonio, a termini dell'art. 16, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, è stato dichiarato irricevibile rispetto alla impugnativa dell'annullamento del paragrafo VI della circolare emanata dal Ministero di grazia e giustizia in data 17 giugno 1953 ed è stato dichiarato inammissibile rispetto alla impugnativa della determinazione 23 febbraio 1953 dello stesso Ministero, relativamente alla richiesta di promuovere azione disciplinare nei confronti di essi ricorrenti, ed inammissibile rispetto all'impugnativa dell'annullamento della decisione 9 febbraio 1954 della Commissione di disciplina della Corte d'appello di Catanzaro.

(5809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quarta estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che il giorno 10 dicembre 1955, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Maremmana » (regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento e cioè n. 520 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1956, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

Corso dei cambi del 10 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	624,85	624,82	624,86	624,72	624,78	624,82	624,86	624,86	624,85
$ Can.	625,25	626 —	625 —	625 —	624,72	625,25	625,25	625 —	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,82	145,80	145,80	145,77	145,80	145,815	145,80	145,80	145,82
Kr. D.	90,89	90,87	90,92	90,885	90,88	90,89	90,875	90,88	90,885	90,85
Kr. N.	87,79	87,80	87,85	87,80	87,76	87,78	87,79	87,80	87,78	87,90
Kr. Sv.	121,30	121,27	121,30	121,29	121,25	121,30	121,24	121,29	121,25	121,30
Fol.	165,42	165,44	165,45	165,42	165,42	165,45	165,465	165,42	165,44	165,40
Fr. B.	12,59	12,59	12,592	12,59	12,585	12,59	12,5875	12,59	12,591	12,60
Fr. Fr.	178,75	178,82	178,90	178,84	178,80	178,75	178,82	178,84	178,765	178,70
Fr. Sv. acc.	143,65	143,69	143,68	143,67	143,60	143,65	143,70	143,67	143,66	143,60
Lst.	1756,20	1756,50	1756,875	1756,875	1753 —	1756 —	1756,75	1756,875	1756,25	1756,10
Dm. occ.	149,68	149,67	149,71	149,68	149,50	149,68	149,67	149,68	149,68	149,65

Media dei titoli del 10 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id. 3,50 % 1902	60,20
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	625,125
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,88
1 Kr. Norv.	87,795
1 Kr. Sv.	121,265
1 Fol.	165,442
1 Fr. bel.	12,589
100 Fr. Fr.	178,83
1 Fr. Sv. acc.	143,685
1 Lst.	1756,812
1 Marco ger.	149,675

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 luglio 1953 e 28 luglio 1954, nella zona di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella, dell'estensione di ettari 1300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1953 e 29 luglio 1954, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 575, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 luglio 1953 e 30 luglio 1954, nella zona di Villaminozzo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1100, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1953 e 31 luglio 1954, nella zona di Reggio Emilia, località Villa Massenzatico, dell'estensione di ettari 515, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1951, 23 agosto 1952, 19 luglio 1953 e 2 agosto 1954, nella zona di Novellara (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 442, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952, 24 luglio 1953 e 4 agosto 1954, nella zona di Scandiano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1201, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1953 e 5 agosto 1954, nella zona di Toano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Mini-

steriale 31 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1953 e 6 agosto 1954, nella zona di Brescello (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 580, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, nella zona di Cadelboscosopra, località Traghettino (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 120, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5802)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 agosto 1954, nella zona di Casteggio e Borgo Priolo (Pavia), dell'estensione di ettari 215, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 agosto 1954, nella zona di San Pietro Feletto, Refrontolo e Pieve di Soligo (Treviso), dell'estensione di ettari 1300, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 agosto 1954, nella zona di Acerno, denominata Avella (Salerno), dell'estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 giugno 1954, nella zona di Spoleto (Perugia), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 settembre 1954, nella zona di Fano, località Fenile (Pesaro), dell'estensione di ettari 180 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956. Tale divieto non si applica all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria effettuato dagli appostamenti fissi preesistenti alla data del decreto Ministeriale 11 settembre 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, nella zona di Crotone, Montalbano Jonico, Pisticci ed Isola Capo Rizzuto (Matera), dell'estensione di ettari 7389, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 aprile 1954, nella zona di Triuggio (Milano), dell'estensione di ettari 154 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, nei fondi siti nel comune di Gaiole in Chianti (Siena), costituenti la ex bandita di caccia del barone Luigi Ricasoli, dell'estensione di ettari 1600, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5805)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 agosto 1951, nella zona di Calvanico (Salerno), dell'estensione di ettari 120, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 giugno 1954, nella zona di Montegabbione (Terni), dell'estensione di ettari 950, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 aprile 1953 e 21 maggio 1954, nella zona di Mortara e Vigevano (Pavia), dell'estensione di ettari 1600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 aprile 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 aprile 1954, nella zona di Melzo (Milano), dell'estensione di ettari 260, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1954, nella zona di Buonabitacolo (Salerno), dell'estensione di ettari 1250, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 agosto 1954, nella zona di Poviglio (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 872, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1954, nella zona di Viano, località San Pietro (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 680, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, nella zona di Arrone, località Buonacquisto (Terni), dell'estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5804)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 agosto 1954, nella zona di San Martino in Rio (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 aprile 1953, nella zona di Meda e Seveso (Milano), dell'estensione di ettari 140 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 3 gennaio 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1952, 26 luglio 1953 e 1° giugno 1954, nella zona di Orvieto, frazione Corbara (Terni), dell'estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1954, nella zona di Boretto (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 525, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, nella zona di Castelnuovo Cilento (Salerno), dell'estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1954, nella zona di San Polo d'Enza e Ciano d'Enza (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 470, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 giugno 1954, nella zona di Orvieto, frazione Bagni (Terni), dell'estensione di ettari 900 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 dicembre 1953, nella zona di Desio, Bovisio e Cesano Maderno (Milano), dell'estensione di ettari 160, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(5803)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti il regio decreto 26 giugno 1914, n. 702; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 28 settembre 1934, n. 1587; 2 giugno 1936, n 1172; 8 luglio 1941, n. 868; il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, e la legge 20 giugno 1952, n. 724; il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i candidati che si trovino in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

A) laurea in una delle branche della chimica, conseguita in una Università italiana;

B-1) pubblicazioni scientifiche da prodursi in cinque esemplari unitamente ad un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Saranno accettati soltanto i lavori già pubblicati, ovvero in bozze di stampa, purchè risulti che i medesimi siano stati accettati per la pubblicazione da un periodico scientifico;

2) titoli di attività scientifica.

Le pubblicazioni ed i titoli sull'attività scientifica formano oggetto della valutazione per l'ammissione alle prove di esame secondo quanto specificato al successivo art. 9 e pertanto debbono essere prodotti entro il termine fissato per la presentazione della domanda;

C) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è suscettibile delle elevazioni previste dalle vigenti disposizioni ma non può comunque superare i 45 anni;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali la equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) avere sana costituzione fisica ed essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire in plico raccomandato, all'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Elena n. 299, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il 30° anno, dovranno, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se hanno riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

Dovranno inoltre essere indicate nella domanda due delle lingue straniere di cui all'art. 6 nelle quali il candidato intende sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del rispettivo capo dell'ufficio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione di quello dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del bando del concorso.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono produrre, entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 5.

Il concorrente che risulterà utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire all'Istituto superiore di sanità nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i seguenti documenti muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare).

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici devono presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle vigenti disposizioni.

8. Diploma di laurea, da prodursi in originale o in copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

9. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate.

10. Situazione di famiglia, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzata, da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di richiesta.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, o inquadrati nei ruoli transitori, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8, unendo altresì la copia in carta da bollo dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti, devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di tre prove pratiche e della prova orale.

Le prove avranno luogo a Roma, nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A) *Prove scritte*

1. Nozioni fondamentali di chimica generale e inorganica, di chimica organica, di chimica biologica e di chimica fisica.

2. Traduzione di due brani di lingue estere (francese, inglese e tedesco a scelta del candidato).

B) *Prove pratiche*

1. Analisi qualitativa di un miscuglio di acidi e di basi.

2. Dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici.

3. Ricerca dei gruppi funzionali di una sostanza organica.

C) *Prova orale*

1. Cultura generale nel campo scientifico tecnico.

2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione delle lingue estere.

3. Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per le prove scritte i candidati hanno a loro disposizione: per la prova di cui al n. 1, sino a sei ore; per la prova di cui al n. 2, sino a tre ore per ciascuna lingua.

Per ciascuna delle prove pratiche i candidati hanno a loro disposizione sino a otto ore di tempo.

Per le prove di dosaggio, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà accordare un tempo maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 9.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per i titoli, di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, di 10 punti per ciascuna delle prove pratiche e di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non raggiunga la votazione di almeno 35/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli ed in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 63

(5859)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Siracusa in data 18 aprile 1953, n. 11033, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Pizzolo dott. Paolo, vice prefetto.

Componenti:
Scerrino dott. Enrico, medico provinciale;
Accardo dott. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale « Trigona » di Noto;
Paladino prof. Tommaso, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Cappello Ninfa, ostetrica condotta.

Segretario:
Privitera dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5632)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 6 dicembre 1954, n. 42229, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Li Gotti dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:
Tumminia dott. Antonio, medico provinciale;
Savona prof. Baldassarre, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale Sant'Antonio;
Giacalone prof. Tommaso, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Safina Isabella, ostetrica condotta.

Segretario:
Rubino dott. Ignazio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5628)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 30 dicembre 1954, n. 51132, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di modifica n. 16049 del 14 aprile 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Limata dott. Erardo, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Giudici prof. Emilio, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di circolo di Varese;
Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico ginecologo;
Anghilieri Eugenia, ostetrica condotta.

Segretario:
Balsamo dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5629)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 31 dicembre 1954, n. 43959, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Vecchietti prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'Ospedale Maggiore di Vercelli;
Tavano dott. Teresio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta.

Segretario:
Corsaro dott. Santi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5627)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 19 febbraio 1955, n. 2467, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di modifica n. 4089 del 25 marzo 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Buzzi prof. Bruno, docente in ostetricia e ginecologia;
Passerelli dott. Cesare, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Falcinelli Bombardieri Luigia, ostetrica condotta.

Segretario:
Scola dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5631)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Mantova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Mantova;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1. Napolitano dott. Mario	punti 83,70	su 132
2. La Bianca dott. Cosimo	» 81,83	»
3. Abbaticchio dott. Pietro	» 78,36	»
4. Boccardi dott. Tommaso	» 77,66	»
5. Fiorentin dott. Antonio	» 77,35	»
6. Davì dott. Guido	» 76,16	»
7. Innocenzi dott. Giulio	» 76,05	»
8. Polazzi dott. Tito	» 75,83	»
9. Raso dott. Nicolino	» 75,33	»
10. Zito dott. Ludovico	» 74,06	»
11. Cirafici dott. Giuseppe	» 72,95	»
12. Ciocia dott. Emanuele	» 72,64	»
13. Norcia dott. Federico	» 71,68	»
14. Baldassarre Luigi	» 71,57	»
15. Girolami dott. Alfonso	» 71.26	»
16. Fiorentin dott. Aldo	» 71,22	»
17. Balducci Ottavio	» 71 —	»
18. Chialda dott. Albino	» 69,87	»
19. Dal Bosco Francesco	» 69,57	»
20. Calabro Vincenzo	» 68 —	»
21. Chiarello Salvatore, invalido per causa di servizio	» 67,50	»
22. Russo Ferruccio	» 67,50	»
23. Novaga Arvedo	» 66,16	»
24. Troccoli Bernardino	» 63 —	»
25. Ferrari dott. Gino	» 62,51	»
26. Montesano Vincenzo	» 61 —	»
27. Pignataro Rocco	» 54,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(5860)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione di trentadue allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1955, registro n. 14 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 89, con il quale è indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli degli aspiranti all'ammissione al corso per trentadue posti di allievo ufficiale di complemento del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale in preambolo:

Presidente:
Colonnello C.C.r.c. s.p.e. Santaniello Federico.

Membri:
Ten. Col. A.A.r.n. s.p.e. Faralli Generoso;
Maggiore A.A.r.s. s.p.e. Martella Renato;
Capitano C.C.r.c. s.p.e. De Simone Alberto;
Capitano C.C.r.c. s.p.e. Polistena Francesco.

Segretario senza voto:
Maresciallo 1ª classe A.A.r.s. carr. Cariglia Michele.

Ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1955

p. *Il Ministro per la difesa*
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1955
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 347. — RAPISARDA

(5835)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione di ventidue allievi ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1955, registro n. 14 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 89, con il quale è indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli degli aspiranti all'ammissione al corso per ventidue posti di allievo ufficiale di complemento del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale in preambolo:

Presidente:
Colonnello C.C.r.c. s.p.e. Santaniello Federico.

Membri:
Ten. Col. A.A.r.n. s.p.e. Faralli Generoso;
Maggiore C.C.r.c. s.p.e. Dall'Olio Giannino;
Maggiore A.A.r.s. s.p.e. Martella Renato;
Capitano C.C.r.c. s.p.e. Polistena Francesco.

Segretario senza voto:
Maresciallo 1ª classe A.A.r.s. carr. Cariglia Michele.

Ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1955

p. *Il Ministro per la difesa*
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1955
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 348. — RAPISARDA

(5836)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione di cinquantaquattro allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1955, registro n. 14 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 89, con il quale è indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli degli aspiranti all'ammissione al corso per cinquantaquattro posti di allievo ufficiale di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale in preambolo:

Presidente:
Colonnello G.A.r.i. s.p.e. Ilari Arturo.

Membri:
Maggiore G.A.r.i. s.p.e. Montalto Martino;
Maggiore G.A.r.i. s.p.e. Cotzia Salvatore;
Maggiore A.A.r.s. s.p.e. Anceschi Prospero;
Capitano A.A.r.s. s.p.e. Giudici Elio.

Segretario senza voto:
Maresciallo 2ª classe arm. carr. Grassi Giuseppe.

Ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1955

p. *Il Ministro per la difesa*
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1955
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 350. — RAPISARDA

(5837)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sedi e diario della prova scritta del concorso per titoli ed esame a quattromila posti di supplente di ufficio locale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 1° marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1955 e nel bollettino n. 11 dell'11 aprile 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a quattromila posti di supplente di ufficio locale;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto Ministeriale;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli ed esame a quattromila posti di supplente di ufficio locale avrà luogo il giorno 27 novembre 1955, alle ore otto, nelle seguenti sedi:

Torino: per i candidati delle Provincie del Piemonte, della Val d'Aosta e della Liguria meno la provincia di La Spezia;

Milano: per i candidati delle Provincie della Lombardia;

Padova: per i candidati delle provincie di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza;

Venezia: per i candidati delle provincie di Venezia, Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste e Udine;

Bologna: per i candidati delle Provincie dell'Emilia e della provincia di Rovigo;

Firenze: per i candidati della provincia di La Spezia e delle Provincie della Toscana meno la provincia di Grosseto;

Roma: per i candidati delle Provincie del Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise e della provincia di Grosseto;

Napoli: per i candidati delle provincie di Napoli, Caserta, Benevento e Potenza;

Salerno: per i candidati delle provincie di Salerno e Avellino;

Bari: per i candidati delle Provincie della Puglia e della provincia di Matera;

Cosenza: per i candidati delle provincie di Cosenza e Catanzaro;

Messina: per i candidati delle provincie di Messina e Reggio Calabria;

Catania: per i candidati delle provincie di Catania ed Enna;

Siracusa: per i candidati delle provincie di Siracusa e Ragusa;

Palermo: per i candidati delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

Cagliari: per i candidati delle Provincie della Sardegna.

Il giorno 26 novembre 1955 i candidati dovranno recarsi nella sede di esami stabilita per conoscere presso la locale Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi l'ubicazione dei locali ove si effettuerà la prova scritta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 5 novembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1955
Registro n. 36, *foglio n.* 255. — FAGGIANI

(5852)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario capo sezione di seconda classe presso il comune di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto prefettizio n. 6012 in data 25 luglio 1954, col quale veniva bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista capo sezione di seconda classe presso il comune di Genova;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/3.12436 del 23 novembre 1954, e successive modificazioni, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali e constatatane la regolarità;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 23 luglio 1955, contenente la seguente graduatoria degli idonei:

1. Fucigna dott. Salvatore	punti	152,510	su 200
2. Ginanni dott. Cesare	»	143,387	»
3. Parlato dott. Giuseppe	»	140,487	»
4. Cecchini dott. Olindo	»	138,807	»
5. Madriz dott. Ugo	»	129,544	»
6. Colombo dott. Sergio	»	128,972	»
7. Richetti dott. Francesco	»	127,266	»
8. Tini dott. Roberto	»	124,512	»
9. Del Campo dott. Enrico	»	123,608	»
10. Sobrero dott. Luigi	»	123,500	»
11. Costa dott. Luciano	»	123.020	
12. Chiarini dott. Francesco	»	122,779	»
13. Carati dott. Mario	»	122,465	»
14. Spinelli dott. Giampiero	»	122,384	»
15. Gervasini dott. Carlo	»	121,375	»
16. Boragine dott. Ugo	»	119,728	»
17. Croci dott. Ernesto	»	119,032	»
18. Ciurnelli dott. Mario	»	115,512	»
19. Bruzzo dott. Mario	»	114,738	»
20. Rizzo dott. Luigi	»	114,092	»
21. Bianchi dott. Giamberto	»	111,843	»

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso di cui alle premesse, contenuta nel verbale della Commissione giudicatrice in data 23 luglio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni, agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 31 agosto 1955

p. *Il prefetto*: GIBILARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista capo sezione di seconda classe, presso il comune di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è necessario provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso per i posti in parola;

Visti gli articoli 23, 24, 60 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati, classificati nell'ordine con la graduatoria del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso:

1. Fucigna dott. Salvatore	punti	152,510	su 200
2. Ginanni dott. Cesare	»	143,387	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni, agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 31 agosto 1955

p. *Il prefetto*: GIBILARO

(5855)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.